

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64

Categoria X Classe X

OGGETTO: Concessione relativa alla progettazione, esecuzione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile ed attrezzatura collettiva sociale in via Galileo. Proroga termine di ultimazione dei lavori.

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 16,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carmine D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Rossella D'Angelo	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Gennaro Serra	X	
3. Carmela Giametta	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Grumo Nevano

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DELIBERATIVA PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Ass. ai LL.PP. arch. Gennaro Serra

Oggetto: Concessione relativa alla progettazione, esecuzione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile ed attrezzatura collettiva sociale in via Galileo.
-Proroga termine di ultimazione dei lavori-

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile del VI Settore

Letta la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Procedimento, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che la richiesta avanzata dall'appaltatore/gestore attiene un'opera affidata con appalto integrato (progettazione esecutiva, esecuzione e gestione) e che il termine di ultimazione risultante dal cronoprogramma non può essere modificato dal Responsabile del Procedimento in quanto costituisce uno degli elementi dell'offerta e quindi dell'aggiudicazione;

Considerato che il Responsabile del Procedimento deve limitarsi ad accertare, esclusivamente, se nel caso concreto le cause del ritardo siano imputabili a negligenza dell'appaltatore o, al contrario, a fatti di forza maggiore;

Atteso che il Responsabile del Procedimento non ha potere decisionale, ma semplicemente propositivo all'organo decisionale dell'ente appaltante, e deve valutare esclusivamente il fondamento dell'istanza avanzata sotto il profilo della non imputabilità all'appaltatore del ritardo;

Visto che dalla relazione illustrativa, redatta dal Responsabile del Procedimento ing. Salvatore Flagiello, prot. n. 3978 del 10.04.2018, si rileva la non imputabilità al Concessionario, in relazione alle ulteriori opere strutturali ancora da completarsi, per cui la concessione della proroga costituisce atto dovuto;

Ritenuto di dover accogliere detta relazione, condividendone i presupposti di fatto e di diritto, e proporre all'organo decisionale di conseguenza,

Si è del parere di non potersi autorizzare la proroga come richiesta dal Concessionario, a mezzo Pec, del 27.03.2018, assunta al prot. 3686 in data 03.04.2018, riguardante la esecuzione dei rimanenti lavori, conseguenti alle avverse metereologiche e autorizzare, invece, la modifica del cronoprogramma e quindi la proroga dell'ultimazione dei lavori a tutto il 31.05.2018, in dipendenza del rilascio dell'autorizzazione sismica dei lavori ancora da eseguire, come elencati nella relazione redatta dall'ing. S. Flagiello;

Di richiedere al Concessionario dell'intervento di che trattasi l'invio del cronoprogramma dal quale si rilevi l'ultimazione dei lavori, all'uopo autorizzati con il presente atto,

Di dare atto, che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possono determinare conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, adottato con delibera di G.C. n° del nonché ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012;

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Arch. Pasquale MIELE

L'ass.re ai LL.PP.

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Settore LL.PP, che precede;
Vista la relazione del RUP, ing. Salvatore Flagiello, prot. 3978 del 10.04.2018, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il contratto e la convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale e la Interfin Lavori S.p.A. (Capogruppo);
Visto l'Accordo del 05.07.2016 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la Interfin Lavori S.p.A.;
Considerato l'intera problematica afferente alle attività di cui sopra;
Ritenuto necessario, alla luce della relazione istruttoria del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP., autorizzare la proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di che trattasi per 60 giorni e quindi terminanti il 31.05.2018;


PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione di n. 48 alloggi in housing sociale di giorni 60 (sessanta) e pertanto gli stessi devono essere ultimati al 31/05/2018;

Di dare mandato al Responsabile del Settore di acquisire da parte del Concessionario un nuovo cronoprogramma relativo alle opere ancora a farsi, nel rispetto di tale termine di ultimazione;

L'ASSESSORE AI LL.PP.

arch. Gennaro Serra



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Pasquale Miele



Comune di Grumo Nevano

Città Metropolitana di Napoli

Prot. n. 3978 del 10.04.2018

Al Responsabile del VI Settore
SEDE

Oggetto: Concessione relativa alla progettazione, esecuzione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile ed attrezzatura collettiva sociale in via Galileo. Richiesta di Proroga termine di ultimazione dei lavori.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- Che l'Amministrazione Comunale, con convenzione rep. N. 865 del 31.1.2014, affidava alla A.T.I. Interfin - Metoda la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di 48 alloggi a canone sostenibile in via Galileo;
- Che in data 04.03.2014 veniva sottoscritto tra il Comune di Grumo Nevano e la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio Settore Edilizia Pubblica abitativa, accordo di programma disciplinante il *“Programma di riqualificazione per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile e riqualificazione urbana*”
- Che, in data 14.10.2014, l'ATI iniziava l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei 48 alloggi, in conformità alle previsioni contrattuali, a quelle di bando ed al PEF;
- Che ai sensi dell' art.3 della convenzione *“il contributo pubblico dovuto al concessionario a titolo di lavori e per la progettazione definitiva/esecutiva e per oneri di sicurezza, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro 6.200.000,00”*;
- Che l'art. 28 della convenzione, stabilisce che detto contributo è corrisposto al concessionario mediante *“pagamenti in acconto al maturare di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) di importo pari ad euro 300.000,00”*;
- Che in data 29/10/2014 con nota prot. n. 240/EM il Comune di Grumo Nevano richiedeva alla Regione Campania Settore Edilizia Pubblica Abitativa: *“di provvedere al trasferimento dell'aliquota del 30% delle risorse di competenza di codesto Ente pari ad € 2.967.000,00, in virtù dell'art. 7 (modalità di trasferimento) comma b) del precitato accordo di programma”*;
- Che in data **04/03/2015** con nota prot. 2829, questo Ente trasmetteva alla Regione Campania 1° e 2° S.A.L. e sollecito accredito 2° acconto pari ad euro 2.967.000,00;
- Che **31/03/2015**, il concessionario rilevato che la Regione Campania, nonostante sollecitata dal sottoscritto RUP a provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie spettanti in virtù dell'art. 7 dell'accordo di programma, non provvedeva in tal senso, in via cautelativa provvedeva alla sospensione unilaterale delle attività lavorative;
- Che in data **01/04/2015** il sottoscritto RUP con nota prot. n. 4213 invitava e diffidava la Direzione Regione Campania Area Generale di Coordinamento Settore Edilizia Pubblica Abitativa a voler riscontrare i precedenti solleciti, disponendo l'accredito delle somme come stabilite dall'art. 78 comma b) dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 04/03/2014;
- Che in data **07/04/2015** il sottoscritto RUP congiuntamente al concessionario effettuava sopralluogo nel cantiere in oggetto e contestualmente richiedeva un aggiornamento del cronoprogramma, alla data 31/03/2015, con indicazione dei relativi flussi finanziari;
- Che in data **09/04/2015** con nota prot. n. 4512 il concessionario trasmetteva aggiornamento del cronoprogramma, alla data 31/03/2015, con indicazione dei relativi flussi finanziari;

- Che in data **01/12/2015**, la Regione Campania emetteva Decreto Dirigenziale di Pagamento n. 6 per l'erogazione della somma di euro 723.687,52, in acconto alle somme spettanti al comune;
- Che l'amministrazione Comunale in relazione alle inadempienze della Regione Campania in ordine al mancato trasferimento delle risorse finanziarie spettanti al comune, con ricorso n. 03088/2015 Reg. Ric. citava lo stesso Ente innanzi al T.A.R. Campania al fine di vedersi riconosciuto quanto ad essa spettante in ragione dell'accordo di programma;
- Che in data **07/07/2016** con sentenza n. 3476/2016 il T.A.R. Campania in accoglimento del ricorso riconosceva all'amministrazione comunale il credito vantato, condannando pertanto la Regione Campania al pagamento della somma di euro 2.967.000,00;
- Che in data **11/01/2017**, con successiva sentenza n. 04307/2016 Reg. Ric., il T.A.R. Campania intimava il trasferimento a favore del Comune della residua somma di euro 2.243.312,48 non ancora liquidata, nonostante la sentenza favorevole di cui sopra;
- Che il mancato trasferimento, nei termini previsti dall'accordo di programma, delle somme dovute all'amministrazione determinava un continuo andamento anomalo delle attività programmate e incidendo in maniera sostanziale sull'equilibrio economico finanziario contrattuale;
- Che al fine di evitare ulteriori problematiche alla corretta realizzazione del programma, tra l'amministrazione comunale ed il concessionario veniva sottoscritto, in data 05.07.2016, un accordo finalizzato alla ripresa dei lavori anticipando, nelle more del definitivo trasferimento delle somme riconosciute dal T.A.R. Campania al Comune, n. 4 stati di avanzamento di cui due a carico dell'amministrazione comunale e n. 2 a carico del concessionario;
- Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/02/2017, predisponendo l'erogazione della somma di euro 2.243.312,48 a favore del Comune di Grumo Nevano;
- Che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 3 del 02.08.2017, veniva disposto l'accreditamento delle ulteriori somme di €. 3.956.000,00 per il programma di cui trattasi;
- Che tale situazione evidentemente determinava la impossibilità al rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori, per cui lo stesso veniva autorizzato al completamento dei lavori, a tutto il 31.03.2018;
- Che con nota inviata via pec in data **27.03.2018** assunta al protocollo generale dell'Ente in data 03.04.2018 al n. 3686, il concessionario ha richiesto una ulteriore proroga per il completamento dei lavori, scaturita, quest'ultima dalla mancata consegna del Genio Civile della necessaria autorizzazione sismica per il completamento strutturale del solaio alveolare in c.a.p., di collegamento dei due corpi di fabbrica e quale parziale copertura dell'autorimessa collettiva, nonché delle avverse condizioni meteorologiche cui la città è stata colpita negli ultimi due mesi;
- Che in particolare il concessionario richiede n. 89 giorni di proroga di cui n. 29 per avverse condizioni atmosferiche e n. 60 per il ritardo causato dal mancato rilascio dell'autorizzazione sismica, che per riflesso coinvolge il completamento di tutti i piani terra e le relative sistemazioni esterne;
- Che non risulta possibile accettare la richiesta di proroga relativa ai giorni in cui si sono manifestate avverse condizioni meteorologiche in quanto influente nella predisposizione del cronoprogramma dei lavori;
- Che relativamente alla richiesta suddetta, appare evidente la impossibilità di realizzare le parti strutturali non ancora autorizzate dal competente Genio Civile di Napoli, evento non imputabile al concessionario dell'opera.

IL RUP
 Ing. Salvatore Frigiello

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 13/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/04/2018

viene comunicata con lettera prot. n. 4152 in data 13/04/2018 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante